NOTE INTRODUTTIVE

Come leggere la tabella lordo – netto 2025 per le collaborazioni sportive

Decreto Legislativo n. 36/2021 "Riforma dello Sport"

CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE: DOPPIO IMPONIBILE

L'art. 35, lettera 8-bis, prescrive che la contribuzione previdenziale e assistenziale (contributi minori) sia versata sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.

L'art. 35, lettera 8-ter, prescrive che fino al 31 dicembre 2027, la sola contribuzione previdenziale (e non anche quella assistenziale) è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile.

Nella tabella lordo – netto, ai fini del calcolo è stata inserita l'aliquota contributiva del 25% per la parte previdenziale e del 2,03% per quella assistenziale.

Tutte le aliquote, contributive e assistenziali, sono state ripartite per 1/3 a carico del calciatore/calciatrice e per 2/3 a carico delle Associazioni sportive.

MINIMALE DI REDDITO ALLA GESTIONE SEPARATA

La Circolare INPS n. 27 del 30 gennaio 2025 fissa in euro 18.555,00 il minimale di retribuzione previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, al fine della copertura contributiva che garantisca un anno pieno.

Le modalità di accredito contributivo alla Gestione Separata prevedono lo sganciamento tra il periodo lavorato (ad esempio un anno intero di copertura contrattuale) e quello accreditato nella posizione assicurativa.

La copertura è legata direttamente alla retribuzione, come previsto dalla legge 335/95, e la contribuzione accreditata sempre iniziando dal 1° gennaio dell'anno del versamento (qualunque sia la data di inizio del rapporto di lavoro), con il criterio proporzionale parametrato alla retribuzione annua minima. In pratica nel 2025 si potrebbe avere un anno intero di copertura lavorando anche un solo giorno, con una retribuzione di almeno 18.555,00 euro oppure avere coperto un solo giorno/ mese, pur avendo lavorato un anno intero, con la retribuzione particolarmente bassa.

Per questo motivo, nella tabella lordo – netto 2025, è stata calcolata la contribuzione dovuta sulla retribuzione minima, integrando l'importo calcolato sugli imponibili più bassi.

Si precisa che l'imponibile contributivo, integrato al minimo di retribuzione annua, è stato è stato ridotto al 50% come previsto dal D. Lgs. n. 36/2021.

TRATTAMENTO TRIBUTARIO

Il reddito derivante dalle collaborazioni coordinate e continuative sportive è assimilato al reddito dipendente e quindi si applicano i medesimi principi impositivi.

L'art. 36, c. 6 prevede che il reddito delle collaborazioni sportive non costituisce base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000,00 euro.

La legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025) introduce novità finalizzate a ridurre il cuneo fiscale, in particolare:

NUOVO BONUS ESENTE (art. 1, cc. 4 e 5) e DETRAZIONE AGGIUNTIVA (art. 1, c. 6)

Nuovo Bonus esente per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 20.000,00 euro:

- Fino a reddito di 8.500 euro un bonus pari al 7,10% del reddito;
- Fino a 15.000 euro un bonus pari al 5,30% del reddito;
- Fino a 20.000 euro un bonus pari al 4,80% del reddito.

Ulteriore detrazione d'imposta per i titolari di reddito di lavoro dipendente superiore a 20.000,00 euro e non superiore a 40.000,00:

- Per redditi da 20.001 a 32.000 una ulteriore detrazione fiscale di euro 1.000,00;
- Per redditi da 32.001,00 a 40.000,00 una ulteriore detrazione così calcolata. euro 1.000 x (40.000 reddito imponibile)/8.000;
- Per redditi superiori a 40.000,00 nessuna ulteriore detrazione d'imposta.